



A s . N . A . S .  
Associazione Nazionale Assistenti Sanitari  
Presidenza Nazionale: via Tagliamento, 14  
41037 Mirandola (MO) - tel-fax: 0535/23295  
E-mail: [presidenza@asnas.it](mailto:presidenza@asnas.it) - Sito web: <http://www.asnas.it>



Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia  
Presidenza Nazionale - Via del Macello n.4/Z – PERUGIA  
e.mail – [ales.coccia@fiscali.it](mailto:ales.coccia@fiscali.it) – cell. 348 5215412  
sito web : [www.unpisi.it](http://www.unpisi.it)

Roma, 09 Luglio 2009

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

Alla 12 Commissione permanente del Senato della Repubblica  
(Igiene e Sanità)

Ill.mi Sig.ri Senatori

Presidente

Antonio Tomassini

Vice Presidenti

Daniele Bosone

Domenico Gramazio

Segretari

Dambrosio Lettieri Luigi

Poretti Donatella

Membri

Astore Giuseppe

Bassoli Fiorenza

Bianchi Dorina

Bianconi Laura

Calabrò Raffaele

Chiaromonte Franca

Cosentino Lionello

DE Lillo Stefano

Di Giacomo Ulisse

Di Girolamo Leopoldo

Fosson Antonio

Ghigo Enzo Giorgio

Gustavino Claudio

Marino Ignazio

Massidda Piergiorgio

Montani Enrico

Rizzi Fabio

Rizzotti Maria

Sacomanno Michele

Villari Riccardo



Unione  
Nazionale  
Personale  
Ispettivo  
Sanitario  
d'Italia



Associazione  
NAZIONALE  
ASSISTENTI  
SANITARI

[Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe](#)  
[Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di](#)  
[Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione](#)  
[D.M. Salute 19.06.2006](#)

OGGETTO: osservazioni al DDL n. 1142 BOLDI

Ill.mi Senatori,

gli scriventi Giuliana Bodini e Alessandro Coccia nelle rispettive qualità di Presidenti delle Associazioni AsNAS e UNPISI, maggiormente rappresentative a livello nazionale, la prima delle professioni Sanitarie di Assistente Sanitario (D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n.69) e la seconda di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n.58), **appartenenti alla IV classe dei corsi di laurea** ai sensi delle vigenti leggi, letto il **Resoconto sommario n. 99 del 08/07/2009 di codesta Commissione** secondo il quale il disegno di legge n. 1142 è stato assunto quale testo base per il prosieguo dell'*iter per l'approvazione degli albi e degli ordini delle professioni sanitarie*; visto che il termine per gli emendamenti al ridetto disegno di legge n.1142 è fissato per martedì 21 luglio 2009, alle ore 12, osservano.

Il disegno di legge ha previsto l'istituzione dell'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Gli assistenti sanitari e i tecnici della prevenzione **si oppongono** a tale previsione per le ragioni di seguito esposte e che impongono un breve excursus del processo di riforma delle professioni sanitarie al fine di giustificare l'assoluta necessità della permanenza per la **QUARTA CLASSE** dello specifico ordine dell'area della prevenzione all'interno del quale afferiscono gli albi delle sole professioni che gli scriventi rappresentano .

Il processo di riforma delle professioni sanitarie ebbe inizio nel lontano 1999 con la LEGGE 42.

Seguì nell'anno 2000 la

**LEGGE 10 agosto 2000, n. 251 recante**

**"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, la quale testualmente recita:**

**Art. 4.**

**(Professioni tecniche della prevenzione)**

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

Alla Legge 251/2000 fece seguito il

**DECRETO 29 marzo 2001 recante**

**Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazio-ni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3**



Unione  
Nazionale  
Personale  
Ispettivo  
Sanitario  
d'Italia



Associazione  
NAZIONALE  
ASSISTENTI  
SANITARI

**Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006**

**e4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000), il quale testualmente ha stabilito che**

**Art. 5.**

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" **sono incluse le seguenti figure professionali:**

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) assistente sanitario.

Con successivo ed immediato decreto ministeriale emanato a distanza di soli 5 giorni, il legislatore ha chiaramente individuato e stabilito quanto segue:

**DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001**

**Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) con il quale ha individuato le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie:**

- 1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
- 2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
- 3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
- 4 **Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (si veda TABELLA ALLEGATA al decreto interministeriale).**

In forza e per effetto di tali disposizioni di legge sono stati attivati i corsi di laurea specialistica in "Scienze della prevenzione" al quale possono accedere solo i tecnici della prevenzione e gli assistenti sanitari. Siffatti titoli di studio appartengono esclusivamente ed inequivocabilmente alla IV CLASSE.

Sin da quel momento, come è evidente, il legislatore ha inteso tenere distinti e separati i nostri profili professionali da quelli delle altre professioni sanitarie.

A ribadire le distinzioni di cui sopra è intervenuto da ultimo il

**D.M. 8 gennaio 2009 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2009, n. 122.) recante Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il quale recita:**

**Allegato**

**Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrali**

- LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
- LM/SNT2 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- LM/SNT3 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
- LM/SNT4 **SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE**

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

Così nuovamente confermando la distinzione delle 4 classi delle lauree delle professioni sanitarie e l'appartenenza delle professioni sanitarie di assistente sanitario e di tecnico della prevenzione alla QUARTA CLASSE cui possono accedere solo quei due profili professionali (assistente sanitario e tecnico della prevenzione)

**Quanto agli albi e ordini professionali, nel 2006 con la Legge 1 febbraio 2006, n.43 recante**

**"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006

all'Art. 3 il legislatore **ha salvaguardato il rispetto degli iter formativi** delle professioni sanitarie delegando il Governo alla istituzione di un ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla Legge 251/2000 assegnando la professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione (di seguito il testo).

ART. 3.

*(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).*

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regola le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, **nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi**, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

ART. 4.

*(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, **ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie:**

area delle professioni infermieristiche;

area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione;

area delle professioni tecnico-sanitarie;

**area delle professioni tecniche della prevenzione;**

Ancora una volta, dunque, è chiara ed univoca la volontà del legislatore, così come si evince dalla indicazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega al Governo di cui all'art. 4 L. 43/2006, di istituire l'ordine della prevenzione e di far confluire in esso solo ed unicamente gli albi delle professioni sanitarie di assistente sanitario e tecnico della prevenzione.

Se questa è la volontà del legislatore, se queste sono ad oggi le norme in vigore per la disciplina delle professioni sanitarie e, quindi, della istituzione dei relativi albi e ordini professionali, se questo assetto è contenuto in tutti i disegni di legge (vedi ultimo n. 2361 Cesaro-Petrenga), il

Il Disegno di Legge BOLDI n.1142 che costituisce l'oggetto delle presenti osservazioni, così come formulato,

Art. 1.

*(Istituzione degli ordini)*

1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui ai commi da 2 a 6, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nell'interesse del cittadino.
2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche.
3. I collegi delle ostetriche sono trasformati in ordini professionali delle ostetriche e degli ostetrici.
4. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione.
5. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini professionali delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica.
6. **È istituito l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.**
3. Presso gli ordini delle professioni tecnico- sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:
  - a) albo della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  - b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  - c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  - d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  - e) albo della professione sanitaria di dietista;

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

- f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) albo della professione di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- l) albo della professione di assistente sanitario.

**Stravolge di fatto e infondatamente l'attuale assetto giuridico-normativo** e, con particolare riferimento alla proposta di accorpamento della TERZA e QUARTA AREA, che attengono ad aree di intervento clinico-assistenziali e diagnostiche che poco o nulla hanno a che fare con l'area della prevenzione, espone l'emanando provvedimento legislativo anche al profilarsi di questioni di incostituzionalità apparendo in aperto contrasto con quanto finora legiferato.

Tanto premesso gli scriventi, nella spiegata qualità di Presidenti delle associazioni rappresentative in Italia di **circa 50.000 operatori** sanitari dei profili professionali di assistente sanitario e tecnico della prevenzione (i quali non hanno mai espresso alcun consenso rispetto alle previsioni di accorpamento della TERZA e QUARTA CLASSE in un unico ordine di cui al DISEGNO DI LEGGE N. 1142) ribadita e richiamata in questa sede la Nota Prot. 398/09 CPS/PU del 1.7.2009 a firma del Dott. Antonio Bortone, Presidente del CoNAPS rispetto alla quale la presente è da intendersi quale **NOTA INTEGRATIVA** relativamente all'area della prevenzione, **chiedono l'emendamento del prefato D.D.L. n. 1142 BOLDI nel senso della cancellazione della previsione di accorpamento della TERZA alla QUARTA AREA e quindi della istituzione ex novo dell'ordine dell'area della prevenzione al cui interno afferiscano solo gli albi degli assistenti sanitari e dei tecnici della prevenzione.**

Auspiciando in un favorevole accoglimento dell'emendamento per le ragioni di diritto e di fatto sopra esposte, salutano distintamente.

Presidente U.N.P.I.S.I.  
Alessandro Coccia

Presidente Nazionale As.N.A.S.  
Giuliana Bodini



Unione  
Nazionale  
Personale  
Ispettivo  
Sanitario  
d'Italia



Associazione  
NAZIONALE  
ASSISTENTI  
SANITARI

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

**Testo ddl n.1142 con emendamenti e relative motivazioni**

**DISEGNO DI LEGGE N.1142 D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOLDI, RIZZI E VICARI**  
**“Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie Infermieristiche, ostetrica,**  
**riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”**

Art. 1.

*(Istituzione degli ordini)*

L'art. 1 1° comma è modificato come segue:

Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n.43, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nell'interesse del cittadino.

*Motivazione:*

*nei commi da 2 a 6 non c'è una elencazione completa delle professioni sanitarie.*

Dopo il comma 6 è aggiunto

6.1 È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della Prevenzione

*Motivazione:*

*Come previsto dalla disciplina di regolamentazione delle professioni Sanitarie e coerentemente dalla Legge 43/06, dalla legge 251/00, dal DM 29.3.2001, ed in particolare dalla prospettiva legislativa di cui all'art.4 comma 1, lett.a), nonché dai decreti sugli ordinamenti didattici dei corsi di laurea DM 19.2.09 e DM 8.1.09,*

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

Art. 2.

*(Istituzione degli albi)*

Il 3° comma è modificato come segue:

3. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

albo della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

*Motivazione comma 3°:*

*in relazione a quanto previsto con l'inserimento del comma 4°*

Dopo il comma 3 è aggiunto:

4. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6.1 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

ai) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario.

*Motivazione:*

*in relazione a quanto previsto con l'inserimento del comma 6.1 art 1- l'area della prevenzione è rappresentata dai rispettivi due profili professionali che per tale motivo devono essere tolti dall'area tecnico sanitaria e ricompresi con i relativi albi nell'area della Prevenzione*





Unione  
Nazionale  
Personale  
Ispettivo  
Sanitario  
d'Italia



**Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe**  
**Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di**  
**Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione**  
**D.M. Salute 19.06.2006**

Art. 7.

*(Requisiti per l'iscrizione all'albo)*

Dopo il comma 6 è aggiunto:

6.1 Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6.1 dell'articolo 1 i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

*Motivazione comma 6.1:*

*in coerenza con l'inserimento richiesto in seno all'art. 1 comma 6.1*

Il comma 7 è modificato come segue:

Hanno facoltà altresì di iscriversi agli albi e agli ordini di cui alla presente legge i possessori di titoli che, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono stati dichiarati equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3, e 4, 5 e 6.

*Motivazione:*

*mancano i riferimenti agli ordini di cui ai commi 5 e 6.*



Unione  
Nazionale  
Personale  
Ispettivo  
Sanitario  
d'Italia



Associazione  
NAZIONALE  
ASSISTENTI  
SANITARI

Coordinamento delle Associazioni Professionali Sanitarie della Prevenzione IV classe  
Rappresentative a livello Nazionale delle professioni Sanitarie di  
Assistente Sanitario e Tecnico della Prevenzione  
D.M. Salute 19.06.2006

Art. 13

*(Commissione di amministrazione temporanea degli ordini)*

Dopo il comma 1 è aggiunto:

1.1. Dalla data del decreto di cui al comma 1 la professione di assistente sanitario confluisce ad ogni effetto nell'ordine di cui all'art.1 comma 6.1.

*Motivazione:*

*occorre dare certezza giuridica alla posizione degli esercenti la professione di assistente sanitario interessati sia nella fase di trasformazione dei collegi IPASVI di cui all'art.1 comma 2 sia nella fase di istituzione dell'ordine di cui all'art.1 comma 6.1*

Dopo il comma 2 è aggiunto:

Per gli ordini di cui all'art.1 commi 4, 6 e 6,1 i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative.

*Motivazione:*

*come correttamente previsto dall'art.12 comma 2 ed in analogia a tale punto occorre stabilire la titolarità dell'indicazione dei rappresentanti della professione per tutti gli albi e gli ordini, riconoscendo peraltro i criteri e le titolarità definite con specifico decreto del Ministero della Sanità.*